

REP. N°

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

**AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI (CENTRO EDUCATIVO E PROGETTO DI ANIMAZIONE DI STRADA) E DEI SERVIZI EDUCATIVI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA
Periodo 15.09.2022 / 31.07.2025**

VALORE STIMATO DELL'APPALTO € 306.766,65 (OLTRE IVA)

CIG DERIVATO: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue** il giorno del mese di nella sede del Comune di Lugagnano Val d'Arda sono personalmente comparsi i Signori:

- 1)**, nat. a (..) il .././../, C.F., residente a (..) in n° ..., titolare di certificato di firma digitale rilasciato da, valido dal .././201. al .././20.., il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA**, con sede in Via Bersani n° 27 - 29018 Lugagnano Val D'Arda (PC), C.F. n°, nella qualità di del Comune di Lugagnano, tale individuato con e domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra descritta sede legale del Comune di Lugagnano;
- 2)**, nat. a (..) il .././../, C.F., residente a (..) in n° ..., titolare di certificato di firma digitale rilasciato da, valido dal .././201. al .././20.., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di legale rappresentante e Amministratore unico dell'Impresa, con sede legale a (..) - n° .., C.F. n° e Partita I.V.A. n°, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di col n° ..-..... (R.E.A.), per brevità di seguito "Impresa affidataria";

PREMESSO che:

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Educativa/Ricreativa e Servizi al Cittadino " n° del .././2022 veniva indetta una procedura telematica negoziata sotto soglia di rilievo comunitario per l'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI (CENTRO EDUCATIVO E PROGETTO DI ANIMAZIONE DI STRADA) E DEI SERVIZI EDUCATIVI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DEL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA Periodo 15.09.2022 / 31.07.2025";
- con il medesimo succitato atto, inoltre:
 - la gestione della procedura di gara veniva affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, in forza e secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata fra quest'ultima e L'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda ai sensi dell'art.37, comma 4, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, registrata in data 20/05/2022 al n.100 del Registro delle scritture private della Provincia di Piacenza;
 - venivano approvati sia il Progetto, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii. (di seguito, "Codice"), che i relativi allegati, lo Schema di contratto, lo schema di avviso di manifestazione di interesse, il Disciplinare di gara e la modulistica di partecipazione;
 - si individuava, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95, commi 2 e 3 del Codice, come dettagliatamente specificato nell'apposita sezione del Progetto;
 - la durata dell'appalto veniva fissata in tre anni, con inizio dell'esecuzione il 15.09.2022 e termine dell'esecuzione il 31.07.2025;
 - veniva prevista la facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, qualora ritenuto necessario;
 - veniva determinato il valore presunto dell'appalto in € 306.766,65 (oltre IVA), come precisato nel capitolato;
 - la base di gara (soggetta a ribasso e comprensiva di tutte le spese) veniva definita sul costo orario per operatore da impiegare nel servizio, nella misura di € 23,30 (oltre IVA) per un operatore con qualifica D1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente), di €23,80 (oltre IVA) per un operatore di qualifica D2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente) e nella misura di € 18,80 (oltre IVA) per un operatore di qualifica A1.

- con Determinazione del medesimo Responsabile di Area Educativa/Ricreativa e Servizi al Cittadino .././2022 n°:
 - veniva preso atto dell'esito della procedura di gara e del soggetto risultato primo classificato secondo quanto indicato nel verbale della Commissione Giudicatrice del .././2022;
 - veniva pertanto aggiudicato all'Impresa, risultata prima classificata a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l'appalto in oggetto;
 - veniva disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), sotto riserva di legge, di dare esecuzione anticipata all'appalto in parola, in considerazione della necessità di
- sono state effettuate, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciali previste dal Codice a mezzo del sistema AVCpass;
- è stato acquisito, sempre dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. n° emesso in data .././2022, da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa affidataria nei confronti di INPS e INAIL;
- con la summenzionata Determinazione n° del .././2022, esecutiva, è stata pertanto al contempo dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

volendo oggi le parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo, ratificate le premesse narrative, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Lugagnano, e, per esso,, in esecuzione della surricordata Determinazione n°/2022, affida all'Impresa, che, senza riserva alcuna, accetta e stipula, in persona del suo legale rappresentante, l'appalto di " Servizi educativi Comunali (Centro Educativo e Progetto di animazione di strada) e Servizi educativi di integrazione scolastica a favore degli alunni diversamente abili del Comune di Lugagnano val d'Arda"

ART. 2 – Condizioni generali del contratto

È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità, a norma di legge. L'Impresa affidataria elegge domicilio presso la sede del Comune di Lugagnano.

Le attività costituenti il servizio oggetto del presente contratto devono essere eseguite con l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (quest'ultimo approvato con Deliberazione di Giunta) e nei documenti di gara approvati con la determinazione n° del .././2022, di cui in premessa; documenti di gara che l'Impresa affidataria dichiara di ben conoscere in ogni loro parte ed accettare e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non fisicamente e materialmente allegati allo stesso. Le parti acclarano il contenuto dei predetti documenti che restano depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Lugagnano, unitamente a copia del contratto, e dichiarano di conoscerli.

ART. 3 – Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo onnicomprensivo dovuto all'Impresa affidataria, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato, al netto del ribasso offerto in sede di gara, in:

- € (...../..) **all'ora** (oltre IVA), per un operatore con qualifica D1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente);
- € (...../..) **all'ora** (oltre IVA), per un operatore con qualifica D2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente).
- € (...../..) **all'ora** (oltre IVA), per un operatore con qualifica A1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali o contratto equivalente).

Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'Impresa affidataria non potranno dare luogo ad ulteriori richieste Al Comune di Lugagnano.

Conseguentemente, l'importo presunto del contratto, rideterminato alla luce dei costi orari sopra indicati e stimando per i Servizi oggetto dell'appalto N. 3.714,5 ore annuali per l'impiego di educatori di livello D1, N. 635,5 ore annuali per l'impiego di educatori di livello D2 e N.31 ore annuali per l'impiego di addetto alle pulizie di livello A1 (ripartite sui diversi Servizi oggetto d'appalto come precisato nel Capitolato), è pari a €,

Eventuali estensioni o riduzioni dell'appalto sono regolate secondo quanto previsto dal Capitolato.

ART. 4 – Variazioni

Non sono ammesse variazioni rispetto all'importo e alle prestazioni oggetto del presente contratto, differenti rispetto a quelle espressamente previste e disciplinate dal presente contratto o dal Capitolato.

Art. 5 – Esecuzione del servizio

L'Impresa affidataria è tenuta ad eseguire il servizio secondo le previsioni fissate nei documenti di gara approvati con la determinazione n° del .././2022, nonché in base a quanto indicato nell'offerta tecnica, presentata in data .././2022 in sede di gara e allegata in originale al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e a quanto indicato nella già menzionata offerta economica, presentata in data .././2022 in sede di gara e allegata in originale al presente atto per farne parte integrante esostanziale.

Art. 6 – Pagamenti e fatturazione

All'Impresa affidataria verranno corrisposti pagamenti a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, secondo quanto previsto dall'art. 4 bis del Capitolato.

Il Comune di Lugagnano effettua lo split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972, introdotto dal comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. n° 190/2014) – pagamento diretto all'erario da parte degli Enti pubblici dell'I.V.A. addebitata dai fornitori.

ART. 6 bis– REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC entro il 30 giugno di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti

amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Art. 7 – Obblighi di tracciabilità

L'Impresa affidataria sarà tenuta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato.

L'inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n° 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 8 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa affidataria ha presentato la cauzione/polizza fideiussoria n° emessa in data .././2022 da, fino alla concorrenza di €, = (...../..), quale cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, prevista dall'art. 20 del Capitolato.

La cauzione definitiva è svincolata secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Impresa affidataria assume la responsabilità per danni a persone e cose, arrecati sia ai propri dipendenti e ai materiali di proprietà sua e del Comune di Lugagnano, che a terzi, in conseguenza dell'esecuzione del servizio di cui trattasi e delle attività connesse, sollevando il Comune di Lugagnano da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9 – Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata triennale dal 15.09.2022 e termine dell'esecuzione al 31.07.2025.

Il Comune di Lugagnano si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto, anche nelle more della formale stipula del contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato.

ART. 10 – Divieto di Subappalto e cessione del contratto

E' vietato il subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 11 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Impresa affidataria si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni.

ART. 12 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa affidataria

Sono a carico dell'Impresa affidataria tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato, nei documenti di gara approvati con la determinazione n° del .././2022, nonché gli oneri ed obblighi imposti all'Impresa affidataria per legge e per regolamento.

ART. 13 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Lugagnano ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi disciplinati dalla normativa vigente e dal Capitolato. Il Comune di Lugagnano potrà inoltre risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione da parte dell'Impresa affidataria e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi impartiti dal D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165" e della Delibera di Giunta n°28 del 31.03.2022 recante il Codice di comportamento del Comune di Lugagnano, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono consultabili ai seguenti indirizzi:

- <http://www.comune.lugagnano.pc.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

L'Appaltatore ha l'obbligo di seguire, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio e le disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore riconosce al Comune il pieno diritto di applicare le penalità, così come indicato nell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto che, anche se non materialmente allegato forma parte integrante del presente contratto.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 13 bis - Recesso

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi

momento della sua esecuzione così come indicato nell'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 14 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto è competente esclusivamente il Foro di Piacenza.

Art. 15 - Registrazione

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'ente, tutte le spese inerenti al contratto, nessuna esclusa. Al riguardo, si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa nel rispetto di quanto previsto dall'art.32, comma 14 del Codice dei Contratti pubblici del D.Lgs 50/2016 con spese a carico della parte richiedente. Il ruolo di ufficiale rogante sarà rivestito dal Vice-Segretario del Comune di Lugagnano Val d'Arda.

Art. 16 - Trattamento dati personali

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Lugagnano, con sede in Via Bersani 27 (PC).

Il Comune di Lugagnano ha nominato il DPO (Data Protection Officer), dott. Alessandro Acerbi.

L'Impresa affidataria garantisce che le informazioni relative all'esecuzione del presente appalto, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto. Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Art. 17 – Accettazione espressa

L'Impresa affidataria dichiara di essere a piena conoscenza e accetta espressamente, senza riserva alcuna, tutte le previsioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara approvati con la determinazione n° Del ../ /2022.

Art. 18 – Disposizioni finali

L'impresa affidataria è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente al Comune di Lugagnano ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. L'Impresa affidataria si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, esclusa I.V.A., sono a carico della ditta esecutrice. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

per l'Impresa affidataria

.....

il legale rappresentante

(.....)

con firma digitale

per Il Comune di Lugagnano

.....

(.....)

con firma digitale

